

REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/79 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 1979****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata

per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 0,3129 ECU per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.